

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di legge n. 16**

a iniziativa della Consigliera Ruggeri

*presentata in data 29 dicembre 2025*

---

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17 GIUGNO 2013, N. 13  
(RIORDINO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE.  
COSTITUZIONE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE E FUSIONE  
DEI CONSORZI DI BONIFICA DEL FOGLIA, METAURO E CESANO,  
DEL MUSONE, POTENZA, CHIENTI, ASOLA E ALTO NERA, DELL'ASO,  
DEL TENNA E DEL TRONTO)

---

**Art. 1**

*(Modifica dell'articolo 2 della l.r. 13/2013)*

**1.** Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 17 giugno 2013, n. 13 (Riordino degli interventi in materia di Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell'Aso, del Tenna e del Tronto) è abrogato.

**Art. 2**

*(Modifica all'articolo 6 della l.r. 13/2013)*

**1.** Alla fine del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 13/2013 è aggiunto il seguente periodo: “La mancata approvazione del piano generale di bonifica e/o degli indirizzi per gli interventi di miglioramento fondiario, ripartiti per i contribuenti che ne traggono beneficio, determinano l'impossibilità di richiedere ai consorziati il contributo di bonifica.”.

**Art. 3**

*(Modifica all'articolo 7 della l.r. 13/2013)*

**1.** La lettera e) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 13/2013 è sostituita dalla seguente: “e) il collegio dei revisori.”.

**Art. 4**

*(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 13/2013)*

**1.** Il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 13/2013 è sostituito dal seguente:

“3. Le liste dei candidati sono presentate per sezione da un numero di elettori non inferiore a trenta. Alle liste concorrono solo i contribuenti del consorzio stesso.”.

**2.** Dopo il comma 15 dell'articolo 9 della l.r. 13/2013 è aggiunto il seguente:

“15 bis. Hanno diritto di voto attivo e passivo tutti i consorziati proprietari di beni immobili compresi nel territorio consortile, che abbiano compiuto diciotto anni, godano di diritti civili, anche se non in regola con il pagamento dei contributi consortili.”.

**Art. 5**

*(Modifica all'articolo 10 della l.r. 13/2013)*

**1.** Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 13/2013 è aggiunto il seguente:

“1 bis. La carica del presidente non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi, qualsiasi sia la durata dei mandati.”.

**Art. 6**

*(Modifica all'articolo 12 della l.r. 13/2013)*

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 13/2013 le parole: “il revisore unico” sono sostituite dalle seguenti: “i componenti del collegio dei revisori”.

**Art. 7**

*(Modifica all'articolo 16 della l.r. 13/2013)*

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 16 della l.r. 13/2013 è inserito il seguente:

“5 bis. Nella redazione del piano di classifica e del piano di riparto il consorzio tiene conto dell'eventuale contributo prestato dal proprietario dell'immobile, anche quale impegno assunto nell'ambito di un contratto di fiume di cui all'articolo 68-bis del d.lgs.152/2006.”.

**Art. 8**

*(Inserimento dell'articolo 16 bis nella l.r. 13/2013)*

1. Dopo l'articolo 16 della l.r. 13/2013 è inserito il seguente:

“Art. 16 bis (Contributi consortili di bonifica e piano di classifica)

1. Per ogni intervento che si intende realizzare, all'interno del perimetro di contribuenza, sono specificati gli immobili agricoli ed extragricoli interessati ed il relativo contributo consortile che ne deriva, proporzionandolo al reale ed effettivo conseguimento del beneficio, sia diretto, indiretto che potenziale.”.

**Art. 9**

*(Norma transitoria)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge il Consorzio di Bonifica adegua gli statuti alle disposizioni in essa contenute.

2. In caso di inerzia degli organi amministrativi in carica, provvede direttamente la Giunta regionale con propria deliberazione.

3. Dalla data di entrata in vigore di questa legge il rinnovo dei Consigli consortili deve essere effettuato in base alle norme del nuovo statuto.

**Art. 10**  
*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.